

popolari e democratici-l'Ulivo: 25 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 25 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 19 minuti;

CDU-CDR: 19 minuti;

rinnovamento italiano: 17 minuti;

CCD: 16 minuti.

Il tempo complessivo riservato all'esame degli articoli, sino alla votazione finale, della proposta di legge C. 3123 — Obiezione di coscienza, è di 20 ore e 10 minuti, ripartito nel modo seguente:

tempo per il relatore: 30 minuti;

tempo per il Governo: 30 minuti;

tempo per il gruppo misto: 40 minuti;

tempo per i richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi tecnici: 10 ore;

tempo per interventi a titolo personale: 1 ora e 40 minuti;

tempo per i gruppi: 6 ore e 40 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 16 minuti; socialisti italiani: 9 minuti; minoranze linguistiche: 6 minuti; patto Segni-liberali: 5 minuti; la rete: 4 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 1 ora e 20 minuti;

forza Italia: 59 minuti;

alleanza nazionale: 51 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 45 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 42 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 34 minuti;

CDU-CDR: 32 minuti;

rinnovamento italiano: 30 minuti;

CCD: 27 minuti.

Il tempo complessivo riservato all'esame della proposta di legge C. 3612-4410-4488 — Conflitto di interessi, è di 15 ore e 35 minuti, ripartito nel modo seguente:

discussione generale: 6 ore e 50 minuti;

seguito dell'esame: 8 ore e 45 minuti.

Il tempo per la discussione generale è ripartito nel modo seguente:

tempo per il relatore: 20 minuti;

tempo per il Governo: 20 minuti;

tempo per il gruppo misto: 30 minuti;

tempo per i richiami al regolamento: 10 minuti;

tempo per interventi a titolo personale: 1 ora;

tempo per i gruppi: 4 ore e 30 minuti (30 minuti per ciascun gruppo).

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 12 minuti; socialisti italiani: 7 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; patto Segni-liberali: 4 minuti; la rete: 3 minuti.

Il tempo riservato all'esame degli articoli, sino alla votazione finale, è ripartito nel modo seguente:

tempo per i relatori: 20 minuti;

tempo per il Governo: 20 minuti;

tempo per il gruppo misto: 25 minuti;

tempo per i richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi tecnici: 2 ore;

tempo per interventi a titolo personale: 1 ora e 5 minuti;

tempo per i gruppi: 4 ore e 30 minuti.⁶

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 10 minuti; socialisti italiani: 6 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; patto Segni-liberali: 3 minuti; la rete: 2 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 52 minuti;

forza Italia: 38 minuti;

alleanza nazionale: 34 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 29 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 28 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 23 minuti;

CDU-CDR: 22 minuti;

rinnovamento italiano: 20 minuti;

CCD: 19 minuti.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 11 marzo 1998, alle 9,30:

1. — Svolgimento di interpellanze sullo stato della giustizia.

2. — Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

3. — *Seguito della discussione degli abbinati progetti di legge:*

Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (3194);

BALOCCHI ed altri: Norme in tema di cessioni di quote delle banche da parte delle fondazioni delle casse di risparmio (386);

COSTA: Norme in materia di privatizzazione delle banche controllate dalle fondazioni-associazioni (3137).

— *Relatori:* Agostini, per gli articoli 1, 2 e 7 e Cambursano, per gli articoli da 3 a 6, per la maggioranza; Carlo Pace e Ballaman di minoranza.

La seduta termina alle 21,10.

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI RICHIAMATI DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE, RONCHI, NELLA RISPOSTA ALL'INTERPELLANZA SAONARA N. 2-00873.

D.M. 8 ottobre 1996 (1). — Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 1997, n. 1.

D.M. 18 luglio 1996. — Ammontare dell'imposta unitaria dovuta, per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica.

D.M. 16 maggio 1996, n. 392 (1). — Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 luglio 1996, n. 173.

D.M. 2 maggio 1996 (1). — Modalità di devoluzione ai comuni dei proventi delle addizionali erariali alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1996, n. 144.

D.P.C.M. 17 gennaio 1996, n. 137. — Regolamento recante modificazione al regolamento sulla disciplina per il trasporto ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, adottato con D.P.C.M. 7 giugno 1991, n. 308.

D.M. 13 dicembre 1995 (1). — Modalità di versamento dei diritti di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1996, n. 51.

D.M. 19 giugno 1995. — Determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 8, della L. 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante: « Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali ».

O.M. 21 aprile 1995. — Modificazione all'O.M. 10 maggio 1973 recante: « Disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari e non di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale ».

D.M. 5 settembre 1994. — Attuazione degli articoli 2 e 5 del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti.

D.P.R. 8 agosto 1994 (1). — Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1994, n. 251.

D.M. 10 maggio 1994 (1). — Modalità di presentazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato, per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti (2).

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 giugno 1994, n. 127.

(2) Abrogato e sostituito dal D.M. 8 ottobre 1996, riportato al n. XXII.

D.M. 26 marzo 1994 (1). — Raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale (2).

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1994, n. 101.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

D.M. 26 luglio 1993, n. 392. — Modificazioni ed integrazioni al regolamento recante modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione, adottato con D.M. 21 giugno 1991, n. 324.

D.M. 15 maggio 1993 (1). — Determinazione dei sistemi di trattamento di materiali ad alto rischio in applicazione a quanto previsto dal decreto legislativo 14

dicembre 1992, n. 508, di attuazione della direttiva n. 90/667/CEE Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva n. 90/425/CEE (2).

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1993, n. 122.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 460. — Modificazione al D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, relativamente ai progetti di impianti per la eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi.

D.M. 31 ottobre 1991, n. 459 (1). — Regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli (2).

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 1992, n. 86.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

D.M. 21 giugno 1991, n. 324 (1). — Regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione (2).

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 ottobre 1991, n. 246.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

D.P.C.M. 7 giugno 1991, n. 308 (1). — Regolamento concernente la disciplina per il trasporto ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (2).

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 ottobre 1991, n. 231.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

D.M. 29 maggio 1991 (1). — Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi (2).

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1991, n. 136.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

D.M. 23 gennaio 1991 (1). — Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie esauste al piombo (2).

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1991, n. 25.

(2) Il sovrapprezzo unitario per le batterie esauste al piombo è stato successivamente determinato con D.M. 9 aprile 1992 (*Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1992, n. 97), con D.M. 12 novembre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 1993, n. 271), con D.M. 19 giugno 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 18 luglio 1995, n. 166), con D.M. 9 febbraio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 1996, n. 74) e con D.M. 30 settembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 1997, n. 19).

D.M. 23 gennaio 1991 (1). — Contributo di riciclaggio sui contenitori in plastica per liquidi (2).

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1991, n. 25.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

D.M. 8 agosto 1990 (1). — Concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 14, commi 5 e 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 (2), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante: « Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti » (3).

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 1990, n. 196.

(2) Riportato al n. III.

(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

D.P.C.M. 3 agosto 1990 (1). — Programma di emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento di cui all'articolo 5 della legge 9 novembre 1988,

n. 475, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (2), recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali (3).

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1990, n. 195.

(2) Riportato al n. VI.

(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

D.M. 28 giugno 1989. — Integrazioni al D.M. 26 aprile 1989 recante disciplina della garanzia fidejussoria in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

D.M. 25 maggio 1989 (1). — Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani (2).

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 1989, n. 137.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

D.M. 26 aprile 1989 (1). — Istituzione del catasto nazionale dei rifiuti speciali (2).

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1989, n. 135, (S.O.).

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

D.M. 20 aprile 1989. — Dimostrazione della iscrizione a ruolo per l'anno 1988 di un ammontare della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non inferiore alla misura minima prevista al comma 8-sexies dell'articolo 16, decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla L. 29 ottobre 1987, n. 440.

D.M. 17 febbraio 1989 (1). — Modalità e criteri per l'assegnazione dei finanziamenti relativi agli anni 1988-89 per la prima attuazione del piano nazionale di ricerca in materia di smaltimenti di rifiuti

solidi, degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti e dai processi di incenerimento (2).

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1989, n. 49.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

D.M. 5 luglio 1988, n. 283 (1). — Criteri per la concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'articolo 14, commi 3, 5, 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 (2), convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, concernente disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti (3).

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 luglio 1988, n. 172.

(2) Riportato al n. III.

(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

D.M. 12 febbraio 1988. — Dimostrazione dell'iscrizione a ruolo, per l'anno 1987, di un ammontare della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non inferiore alla misura minima prevista al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

D.M. 28 dicembre 1987, n. 559 (1). — Criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani regionali di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 (2), convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (3).

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 1988, n. 19.

(2) Riportato al n. III.

(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

O.M. 22 dicembre 1986 (1). — Smaltimento di prodotti lattiero-caseari deteriorati (2).

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 1986, n. 298.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa della presente ordinanza.

D.M. 26 gennaio 1984 (1). — Modalità e termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al sesto comma dell'articolo 4 del D.P.R. 23 agosto 1981, n. 691 (2), concernente attuazione della direttiva (CEE) n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati (3).

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 1984, n. 49.

(2) Riportato al n. XXVI.

(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

D.M. 16 dicembre 1977 (1). — Smaltimento delle scorte di prodotti vinicoli la cui designazione e presentazione non corrisponde al regolamento (CEE) n. 2133/74 (2).

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1977, n. 351.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

D.M. 9 ottobre 1973 (1). — Smaltimento, entro il 30 giugno 1974, delle scorte di preparazioni galeniche diverse da quelle specificate nel « Formulario nazionale » della VIII edizione della « Farmacopea Ufficiale » della Repubblica italiana (2).

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 1973, n. 286.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

O.M. 6 marzo 1970. — Disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale.

O.M. 9 gennaio 1970 (1). — Disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale (2).

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 1970, n. 16. La presente ordinanza ha revocato e sostituito l'O.M. 13 febbraio 1968, riportata al n. D/III.

(2) Revocata e sostituita, insieme con l'O.M. 6 marzo 1970 (*Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1970, n. 73) che aveva modificato il primo comma dell'articolo 3, dall'O.M. 10 maggio 1973, riportata al n. D/XV.

D.M. 29 ottobre 1969 (1). — Concessione di un termine per lo smaltimento delle scorte di acqueviti esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 29 luglio 1969 (2).

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1969, n. 321.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

O.M. 13 febbraio 1968 (1). — Disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale (2).

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1968, n. 44.

(2) Revocata e sostituita dall'O.M. 9 gennaio 1970, riportata al n. D/X.

D.M. 3 dicembre 1963 (3). — Proroga per la produzione di additivi chimici aventi caratteristiche diverse da quelle previste dal D.M. 19 gennaio 1963 (2) e per lo smaltimento delle scorte di alimenti contenenti i predetti additivi.

(3) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1963, n. 332.

(2) Il D.M. 19 gennaio 1963 è stato abrogato dall'articolo 12, D.M. 15 aprile 1966, riportato al n. A/XXIV.

D.M. 7 gennaio 1961. — Proroga della cessione dei rifiuti di archivio alla Croce Rossa Italiana fino al 30 giugno 1966.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

*Licenziato per la stampa
dal Servizio Stenografia alle 23,20.*